

Roma, 24 gennaio 2013



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0001769

Alla Federambiente

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – art. 3, comma 14, L. n. 92/2012 – nozione di “*consolidati sistemi di bilateralità*”.

La Federambiente ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta applicazione della L. n. 92/2012 nella parte in cui prevede, al comma 14 dell'art. 3, la possibilità di affidare alle parti sociali dei settori in cui siano operanti “*consolidati sistemi di bilateralità*”, l'introduzione di “*misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate*”.

In particolare l'istante chiede di chiarire la portata da attribuire all'espressione “*consolidati sistemi di bilateralità*” e pertanto una corretta individuazione del campo applicativo della disposizione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va in primo luogo evidenziato che la disciplina contenuta nell'art. 3 della L. n. 92/2012 ha inteso assicurare “*adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti*” nei “*settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale*”, **coinvolgendo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

A tali organizzazioni il Legislatore affida dunque il compito di stipulare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (v. art. 1, comma 251, lettera a), L. n. 228/2012), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali “*con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di*

lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.

Trattasi pertanto di un percorso volto a realizzare ovvero integrare il sistema, *“in chiave universalistica”*, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione (art. 3, comma 16, L. n. 92/2012).

Al fine di preconstituire adeguate garanzie di operatività il Legislatore, da un lato, rinvia ad un decreto interministeriale l'individuazione di talune condizioni (*“requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei”*) e, dall'altro, circoscrive tale intervento nei settori in cui siano operanti, già alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, *“consolidati sistemi di bilateralità”*.

A tal riguardo, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge – prima fra tutte quella che coinvolge esclusivamente le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – si ritiene che la formulazione voglia riferirsi **agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data.**

Ne consegue l'“abilitazione” di quegli enti che, prima dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP